



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

UFFICIO I

Ai Dirigenti scolastici
di tutte le Istituzioni scolastiche statali
LORO SEDI

e p. c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ancona / Pesaro-Urbino / Ascoli
Piceno-Fermo / Macerata

Oggetto: Ore di insegnamento per attività alternative alla Religione Cattolica.

In riferimento all' oggetto, si comunica che nulla è innovato rispetto a quanto chiarito da questo Ufficio con nota prot. n. 14918/c21 del 2 ottobre 2013 allegata alla presente.

IL DIRIGENTE
Francesca Romallo

firma autografa sostituita da indicazioni a
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo n. 39/1993

Dirigente: Francesca Romallo tel. 071/2295488 e-mail: francesca.romallo@istruzione.it
--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Prot. n. 14918/C21

Ancona, 2 ottobre 2013

**Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI**

Oggetto: Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado a.s. 2013/2014.

Al fine di uniformare l'organizzazione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell'**infanzia, primarie e secondarie di I e II grado** che, all'atto dell'iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

OBBLIGO DELL'ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Come noto, l'Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all'atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica.

Tale scelta ha effetto per l'intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale, per l'anno scolastico successivo, tramite un'espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.

Nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 61 del 18 luglio 2012).

Per quanto concerne l'organizzazione delle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Premesso che è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, ai fini della copertura delle relative ore, i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, nel seguente ordine, strettamente gerarchico:

- a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti **a tempo indeterminato** in servizio nella rispettiva scuola, che:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

- sono totalmente in esubero;
 - hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra
- Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
- b) I Dirigenti scolastici potranno stipulare **contratti a tempo determinato** con supplenti già in servizio per spezzoni orario;
 - c) I Dirigenti scolastici possono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come **ore eccedenti l'orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore**. Come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio.
 - d) I Dirigenti Scolastici possono stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie d'istituto.

Nei casi indicati alle lettere b), c), d) la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovranno avere effetto **sino al 30 giugno 2014**, per la scuola dell'infanzia, **e fino al termine delle lezioni** per gli altri ordini e gradi di scuola, con eventuale proroga per i soli giorni in cui i docenti nominati sono impegnati negli scrutini finali.

ORGANO COMPETENTE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE

La circolare M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che:

"poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternative, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa."

Ai fini dell'attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
3. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche — Direzione Generale

Nell'ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l'intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.

Nell'ipotesi 2) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

Nell'ipotesi 3) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

Nell'ipotesi 4) l'onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:

- scuola dell'infanzia (cap. 2156),
- scuola primaria (cap. 2154),
- scuola secondaria di primo grado (cap. 2155),
- scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).

Al riguardo, si segnala la nota del gestore del sistema informativo del 5.9.2012 (portale SIDI), concernente la disponibilità delle nuove funzioni SIDI per la gestione dei contratti di lavoro disciplinati dalla presente nota (tipologie N23, N24 e N25).

Si rammenta che, nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a **dichiarare** sotto la propria responsabilità di **non aver potuto coprire** tali ore con docenti di ruolo in soprannumero, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di **non aver potuto provvedere** all'attribuzione di ore eccedenti.

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di questo Ufficio, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che ovviamente vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica.

Le ore di cui trattasi, infatti, non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell'organico d'istituto.

Si evidenzia che le procedure illustrate nella presente nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto **lo studio individuale con assistenza di personale docente**.

IL VICEDIRETTORE GENERALE
F.to Annamaria Nardiello

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

CS/fm